



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 44

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. FINO AL 31/12/2025.

L'anno **Duemilaventiquattro** addì **Ventuno** del mese di **Novembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALVETTI DANILO	Consigliere	X	
3	CALVETTI ELISA	Consigliere	X	
4	CARATTI AGATA	Consigliere	X	
5	MASTAGLIA LARA	Consigliere	X	
6	MASTAGLIA MICHELE	Consigliere	X	
7	MORESCHETTI ARIANNA	Consigliere	X	
8	SALVETTI ELISA	Consigliere	X	
9	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere		X
			8	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **06** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 21/11/2024

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. FINO AL 31/12/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Paisco Loveno detiene partecipazioni nella società Valle Camonica Servizi s.r.l. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto in forza di norma statutaria;
- il Comune di Paisco Loveno con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 in data 22.12.2012 ha affidato in house providing alla società Valle Camonica servizi s.r.l. il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale per il periodo 01/01/2013-31/12/2024 ed ha approvato il contratto di servizio quadro per la gestione del servizio di igiene ambientale;
- per il servizio di igiene ambientale è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Paisco Loveno e Valle Camonica Servizi s.r.l., rep. N° 550 del 27.03.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Breno in data 28.03.2014 al nr. 991 serie 1T;
- l'articolo 18 del suddetto contratto prevede che "il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione dell'attivitàomissis..... alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dal Comune e comunque fino al subentro del soggetto gestore subentrante;

Considerato che:

- il servizio di igiene urbana è servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 25/05/1993, avente ad oggetto "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane", qualificazione poi confermata dall'art. 3 bis del Decreto Legge 03/08/2011, convertito in Legge 14/09/2011, n. 148;
- tale servizio pubblico economico locale a rete, così come recentemente qualificato anche dal d.lgs.201/2022, per sua natura, non può essere interrotto nelle more dello svolgimento della nuova procedura necessaria per il suo affidamento;
- ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la disciplina e gli istituti del nuovo Codice dei contratti pubblici si applicano solo ai procedimenti avviati dal 01/07/2023, mentre a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data si applicano quelli del Codice dei contratti pubblici previgente;

- in ordine alla proroga tecnica, l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 dispone che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.";
- l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", esprime il principio di autodeterminazione nell'organizzazione dei servizi e riconosce in capo all'Ente locale la possibilità di scegliere la modalità di gestione; in particolare l'affidamento a società in house ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. stesso viene riconosciuto, a tutti gli effetti, come una forma legittima, alle condizioni ivi indicate, di procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- sempre il D.Lgs. 201/2022 dispone che "Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione Europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.", rinviando e riconoscendo l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici;

Premesso, altresì che:

- Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli Ambito Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le decisioni sull'organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche." e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti della Lombardia, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all'art. 200 di cui sopra;
- rimane, quindi, in capo al Comune la scelta delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;

Considerato inoltre che:

- il contratto sopra richiamato tra Valle Camonica Servizi S.r.l. e il Comune di Paisco Loveno è in scadenza il prossimo 31/12/2024 e, pertanto, è in corso di esecuzione;
- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 disciplina la procedura di affidamento in house, quale modalità di gestione del servizio in applicazione del principio di autodeterminazione di cui all'art. 14 del Decreto stesso;
- ARERA, con quattro recenti delibere (Delibera 385 del 03/08/2023 - Delibera 386 del 03/08/2023 - Delibera 387 del 03/08/2023 - Delibera 389 del

03/08/2023) ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti, consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi;

- l'Unione Europea, con Direttive recepite dagli Stati membri, ha promosso, con insistenza, attività di integrazione territoriale delle attività nell'ambito del trattamento/smaltimento dei rifiuti, nell'ottica di realizzare una effettiva ed efficace "economia circolare" finalizzata a realizzare vantaggi economici ed obiettivi di sostenibilità ambientale;
- questo Ente, nell'ambito del Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (da ultimo deliberazione di C.C. nr. 35 del 23.11.2023) ha espressamente previsto il mantenimento della partecipazione nella società ad interamente capitale pubblico Valle Camonica Servizi S.r.l.;

Dato atto che:

- al fine di adeguare il servizio di igiene urbana agli obiettivi europei e nazionali di cui sopra, nonché alle indicazioni puntuali di ARERA, peraltro ancora in corso di consolidamento e di definizione operativa, la società Valle Camonica servizi s.r.l. ha comunicato con nota di prot.912 del 29.10.2024, che sta predisponendo l'offerta tecnico economica per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativa all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. nr.201/2022 e dell'articolo 7 del D.Lgs. nr. 36/2023 ed in conformità alla complessa disciplina regolatoria prevista da Arera ai sensi della Legge 27/12/2017 nr. 205;
- la procedura per l'individuazione della corretta modalità di gestione del servizio pubblico locale a rete, di cui al D.Lgs. 201/2022, risulta essere articolata e caratterizzata da termini, come quello di stand still, che devono essere rispettati;
- sono in corso di definizione, in parallelo al nuovo schema di contratto di servizio e con le difficoltà conseguenti al quadro normativo di riferimento in evoluzione, le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di individuare la migliore soluzione per l'affidamento del servizio stesso;

Ritenuto, per tutte le motivazioni di cui sopra, necessario autorizzare, fino al 31/12/2025, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla società in house, interamente posseduta da enti locali e sovracomunali della Valle Camonica oltre che dal Comune di Rogno, nelle more della definizione della proposta tecnica economica del servizio e della definizione della nuova procedura di affidamento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);

Visto il D.Lgs. nr. 201/2022;

Visto il il D.Lgs. nr. 36/2023;

Visto il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, fino al 31/12/2025, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla società in house, Valle Camonica Servizi s.r.l. in scadenza il 31/12/2024 (repertorio n. 550 del 27/03/2014), nelle more della definizione della proposta tecnico economica e della nuova procedura di affidamento;
- 2) di dare atto che, durante il periodo di proroga, le condizioni giuridiche ed economiche di svolgimento del servizio di igiene urbana rimangono quelle del contratto di cui al punto precedente, con le sole eventuali modifiche necessarie ed obbligatorie in esecuzione di provvedimenti normativi ed operativi (ARERA) sopravvenuti;
- 3) di autorizzare la Giunta Comunale, anche eventualmente mediante accordi sovracomunali e/o in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica, a porre in essere le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di predisporre tempestivamente, in conformità al D.lgs. nr 201/2022, al D.Lgs. nr. 36/2023 ed alle disposizioni regolatorie di Arera, il nuovo schema di contratto di servizio;
- 4) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. N° 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;
- 5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario Comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 149 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 2° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 6 DEL 16.3.2013.

Il sottoscritto, Caforio Dott. Onofrio, Segretario Comunale del Comune di Paisco-Loveno vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. FINO AL 31/12/2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 7 ed 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

Paisco Loveno, li' 21/11/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

Onofrio Dr. Caforio

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Mascherpa Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

Nr. 11

(del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, lì 29 GEN. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio